



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02430 DEL DEP. ASCARI ED ALTRI (res. n. 254 del 1° marzo 2024)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, si rappresenta che in data 24 gennaio 2024 le autorità israeliane inviavano richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali di A. K. A. Y., in relazione ai reati di partecipazione ad organizzazione terroristica e ad atti di terrorismo, di reclutamento di membri dell'organizzazione nonché di finanziamento di atti di terrorismo.

Si procedeva, quindi, ai sensi dell'art. 715 c.p.p., a richiedere l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere alla Corte di Appello de L'Aquila, ove il predetto risultava stabilmente dimorante dal 2017. Emergeva altresì che il medesimo era in possesso di permesso di soggiorno per protezione speciale dal 2022.

Si fa presente che la Corte di Appello de L'Aquila, con ordinanza in data 27 gennaio 2024, applicava nei confronti di A. K. A. Y. la misura cautelare della custodia in carcere, procedendo all'audizione del medesimo; questo Ministero ne dava comunicazione alle autorità israeliane, invitandole a presentare documentata domanda di estradizione.

Con ordinanza del 12 marzo 2024, la Corte di Appello de L'Aquila, in accoglimento dell'istanza presentata dalla difesa, revocava la misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di A. K. A. Y., reputando l'insussistenza di condizioni per una sentenza favorevole all'extradizione.

In particolare, occorre sottolineare che la Corte rilevava che vi fosse motivo di ritenere che, qualora estradato nello Stato di Israele, l'A.K.A.Y. potesse essere sottoposto a trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti idonei a configurare la violazione di uno dei diritti umani della persona (art. 705, comma secondo, lettera c c.p.p.), anche con riferimento alle condizioni di detenzione in carcere.

Inoltre, la Corte riteneva che comunque, nel caso in esame, non sussistessero i presupposti per l'emissione di una sentenza favorevole all'extradizione in quanto l'A. K. A. Y. risultava sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della richiesta nell'ambito di un procedimento promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale de L'Aquila – Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo – per il reato di cui all'art 270-bis c.p., circostanza che esclude la possibilità di estradizione ai sensi dell'art 705 primo comma, ultima parte, c.p.p..

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)